

REGOLAMENTO IRRIGUO

A) IRRIGAZIONI A SCORRIMENTO CON CANALETTE E DUGALI DISPENSATORI

(Destra Mincio – Alto Mantovano – Canalette Medio Mantovano – Seriola Asolana)

Art. 1 - Utilizzo e consegna dell'acqua

L'utente ha diritto di utilizzare l'acqua erogata dal dispensatore di competenza esclusivamente all'interno dell'orario riportato nell'avviso irriguo.

Al termine dell'orario di competenza l'utente è obbligato a consegnare l'acqua alla bocchetta di derivazione posta in posizione più favorevole per l'utente successivo o a quella specificatamente prescritta dal Consorzio.

L'orario tiene conto dei tempi di percorrenza dell'acqua e dell'eventuale svuotamento della canaletta distributrice; nel caso di utenze molto estese il calcolo è stato eseguito tenendo come riferimento la bocchetta di consegna più lontana da raggiungere.

Art. 2 - Validità degli orari

Gli orari irrigui non hanno scadenza temporale e sono validi sino a nuova comunicazione di rifacimento.

Il Consorzio si riserva la possibilità di aggiornarli e/o modificarli in funzione delle proprie esigenze e/o di modifiche significative del territorio (es. realizzazione di nuovi insediamenti, nuovi accatastamenti, ecc.).

Art. 3 - Richieste di variazioni ed accorpamenti

Tutte le richieste dovranno essere presentate, personalmente dall'utente interessato, all'Ufficio Tecnico del Consorzio, **entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno**, e saranno eseguite solo se conformi alle regole generali di fattibilità, senza comportare danni e/o aggravii agli utenti coinvolti nello spostamento.

Richieste **urgenti di variazioni**, inoltrate in corso di validità dell'orario e durante la stagione irrigua, compatibili con i criteri di cui sotto, potranno essere accettate solo se adeguatamente motivate.

L'utente che richiede la modifica dovrà:

- ottenere l'assenso delle altre utenze coinvolte nello spostamento;
- farsi carico della raccolta degli orari da modificare e della distribuzione dei nuovi orari irrigui variati alle ditte interessate, comunicando alle stesse il motivo del rifacimento degli orari;
- accettare eventuali tempi di percorrenza aggiuntivi (corrivazioni), causati dalle variazioni in oggetto;

Art. 4 - Responsabilità nell'utilizzo dell'acqua

Quando l'utilizzatore irriguo, all'interno del proprio orario d'irrigazione, inizia la derivazione idrica sulla sua proprietà, è **responsabile penalmente e civilmente** della corretta custodia dell'acqua, e pertanto dovrà evitare, in modo assoluto, che l'acqua possa invadere strade e/o capezzagne, danneggiando terzi.

Il mancato utilizzo delle acque nell'orario assegnato dovrà essere preventivamente autorizzato dal personale consortile.

In ogni caso dovrà essere assicurato il deflusso delle acque tramite i fossi di scolo, anche privati, al fine di garantire la sicurezza idraulica della zona.

Art. 5 - Utilizzo abusivo di acqua.

L'utente sulla cui proprietà **verrà accertato** un utilizzo irriguo indebito (al di fuori del proprio orario d'irrigazione, o per scopi diversi), sarà sottoposto a procedimento di sanzione amministrativa a cura del Consorzio, salva la denuncia all'autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

Sarà parimenti passibile di sanzioni amministrative e penali colui che si appropria di acqua consortile prelevandola a mezzo di pompe e/o turbine dai manufatti consortili, oppure in qualsiasi modo farà commercio di acqua consortile.

B) IRRIGAZIONI A SCORRIMENTO DA CANALI NATURALI

Art. 6 - Manovre.

Il personale del Consorzio eseguirà unicamente le manovre di apertura e chiusura delle derivazioni sul reticolo consorziale; le manovre delle paratoie per la distribuzione sugli appezzamenti ed i cambi di utenza dovranno essere eseguite direttamente dagli utenti stessi nel rigoroso rispetto delle disposizioni dei guardiani idraulici.

Art. 7 – Transito dell'acqua.

Salvo particolari eventi climatici che, a giudizio della Direzione del Consorzio, richiedessero la non apertura della erogazione alla bocca di presa del dugale, dovrà essere comunque garantito dagli utenti il transito delle acque, anche nel caso di mancato utilizzo delle stesse per l'irrigazione dei propri terreni.

Dovrà, pertanto, essere assicurato il deflusso delle acque tramite i fossi di scolo, anche privati, al fine di garantire la sicurezza idraulica della zona.

Art. 8 - Responsabilità nell'utilizzo dell'acqua

Quando l'utilizzatore irriguo inizia la derivazione idrica sulla sua proprietà, **è responsabile penalmente e civilmente** della corretta custodia dell'acqua, e pertanto dovrà evitare, in modo assoluto, che l'acqua possa invadere strade e/o capezzagne, danneggiando terzi.

Art. 9 - Utilizzo abusivo di acqua.

L'utente sulla cui proprietà **verrà accertato** un utilizzo irriguo indebito (con inosservanza delle disposizioni del guardiano idraulico o per scopi diversi da quello irriguo), sarà sottoposto a procedimento di sanzione amministrativa a cura del Consorzio, salva la denuncia all'autorità giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

Sarà parimenti passibile di sanzioni amministrative e penali colui che si appropria di acqua consortile prelevandola a mezzo di pompe e/o turbine dai manufatti consortili senza preventiva autorizzazione.

C) IRRIGAZIONI A SOLLEVAMENTO

Art. 10 - Tipo di irrigazione.

Si considera irrigazione a sollevamento, l'irrigazione che avviene attraverso l'attingimento mediante impianti meccanici da fossi o canali consortili o da fossi privati alimentati dalla rete consortile.

Art. 11 – Divieti.

Agli utenti è fatto assoluto divieto di alterare il regime idraulico di canali e fossi utilizzati per l'irrigazione, mediante l'apposizione di ostacoli artificiali o danneggiare le sponde e l'alveo dei canali stessi.

Art. 12 – Modalità del sollevamento.

Il sollevamento dell'acqua deve avvenire con mezzi di proprietà dell'utente a totale suo carico. I mezzi di attingimento dovranno essere mobili e piazzati di volta in volta senza alcun sussidio di opere murarie con l'obbligo al ripristino della

sponda in caso di accertato danneggiamento. Sono fatte salve le specifiche autorizzazioni scritte rilasciate per impianti fissi.

Il sollevamento tramite turbine assiali è soggetto a supplemento contributivo nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione e necessita di preventiva autorizzazione della direzione del consorzio.

Art. 13 – Tutela degli utenti di valle.

L'attingimento dai canali consortili non dovrà precludere l'utilizzo irriguo a favore degli altri utenti di valle, in caso di contestazioni l'utente dovrà osservare le disposizioni del personale consortile, che potrà anche ordinare la sospensione immediata dei prelievi ai sensi dell'art. 148 R.D.L. n° 368/04 e richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di persistenza.

Art. 14 – Contributi.

La superficie relativa alla dotazione irrigua assentita costituisce il parametro di beneficio cui si commisura il contributo, anche nel caso che tale superficie non venisse irrigata.

Art. 15 – Penalità.

Qualora venga accertato dal personale del Consorzio che la superficie effettivamente irrigata è maggiore di quella messa a ruolo, senza che ne sia stata ottenuta preventiva autorizzazione del Consorzio, sulla superficie eccedente viene applicato un contributo pari al doppio di quello stabilito per le dotazioni a ruolo, salve le sanzioni di legge.

Art. 16 – Sistemazione aree di rispetto.

Al termine delle operazioni di attingimento, l'utente deve provvedere alla sistemazione del terreno sulla fascia di rispetto del canale utilizzata per la posa dell'impianto e al prosciugamento delle eventuali pozzanghere createsi in tali fasce.

Art. 17 – Servizio di soccorso.

La richiesta di acque di soccorso per l'irrigazione, fuori dal normale periodo irriguo, (1° aprile/30 settembre) dovrà essere preventivamente inoltrata al Consorzio, che l'accoglierà solo in caso di disponibilità e previo pagamento di contributo aggiuntivo, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

D) DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI IRRIGAZIONE

Art. 18 – Carenza idrica.

In caso di carenza idrica che richiedesse la riduzione dei consumi irrigui, il Consorzio si riserva di stabilire turnazioni o temporanee sospensioni del servizio, comunicate tramite il personale consortile o idonee pubblicazioni.

Art. 19 – Divieto di eseguire interventi sulle strutture del Consorzio

Ai sensi dell'art. 137 - R.D.L. 08/05/1904, n. 368, è fatto divieto di intervenire sulle strutture del Consorzio senza regolare concessione.

È fatto assoluto divieto di:

- danneggiare gli altri utenti mediante manovre abusive di paratoie, o derivazione in qualsiasi modo, parziale o totale, del corso delle acque;
- alterare il manufatto di presa, i manufatti in genere, l'alveo, le sponde e gli argini dei canali (e delle canalette) irrigui;
- provocare rigurgiti e straripamenti nei canali consorziali;
- arare i terreni ricadenti nelle fasce di rispetto;
- immettere acque di derivazione privata nei canali consortili senza preventiva autorizzazione scritta della Direzione del Consorzio. Le acque immesse senza autorizzazione saranno comunque considerate di competenza del Consorzio.

Art. 20 – Distanze

Devono essere rispettate le distanze da tutti i corsi d'acqua del reticolo consortile ai sensi dell'art. 133 - R.D.L. 08/05/1904, n. 368. Inoltre i consorziati sono tenuti a:

- a) consentire al personale e ai mezzi consortili l'accesso ai propri fondi per effettuare controlli e manovre inerenti l'esercizio dell'irrigazione;
- b) consentire al personale ed ai mezzi del Consorzio, o dal medesimo incaricati, l'accesso a canali, fossi, condotte irrigue sotterranee, attraverso i propri fondi per l'esecuzione delle opere di manutenzione necessarie, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti su terreni posti oltre la fascia di rispetto stabilita dalla legge o dai decreti di esproprio.

Art. 21 – Sanzioni amministrative

Salvi i casi in cui i fatti costituiscono reato, le violazioni alle Norme Regolamentari comportano la sanzione amministrativa da €200,00 ad €1.200,00 (art. 10 L.r. 7/2003).

Il Consorzio, a titolo cautelare ed in attesa di applicazione delle sanzioni di legge, potrà disporre la sospensione dell'utenza del servizio irriguo, la successiva utilizzazione senza titolo comporterà la sanzione pecuniaria da €3.000 a €30.000 (art. 17, comma 3, R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, come modificato dall'art. 96, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152).

Art. 22 - Comunicazione variazioni catastali

In caso di compravendite/successioni/edificazioni/ frazionamenti degli immobili che beneficiano del servizio irriguo, **l'utente è tenuto a comunicarlo entro il 30 novembre di ogni anno al Consorzio**, che provvederà ad aggiornare la relativa consistenza immobiliare, questo sia al fine della corretta imputazione del contributo consortile che della corretta gestione dell'orario irriguo.

La comunicazione potrà essere effettuata:

- telefonicamente allo: **0376/321278 - Ufficio Catasto**;
- a mezzo servizio postale;
- via e-mail: **avvisi@gardachiese.it**;
- via fax: **0376/322486 attenzione Ufficio Catasto**.

E) DISPOSIZIONE FINALE

Art. 23 – Impianto pluvirriguo

Relativamente all'impianto pluvirriguo Rodigo-Goito valgono le disposizioni dello specifico regolamento 20/09/1983.